

**DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2014  
600/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIMI ALTERNATIVI DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 500/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 500/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 29 ottobre 2014, prot. Autorità n. 31128 del 4 novembre 2014 (di seguito: comunicazione 29 ottobre 2014);
- la comunicazione di E.ON GLOBAL COMMODITIES SE (di seguito: E.ON GC) del 30 ottobre 2014, prot. Autorità n. 30761 del 31 ottobre 2014 (di seguito: comunicazione 30 ottobre 2014);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 6 novembre 2014, prot. Autorità n. 31471 del 6 novembre 2014 (di seguito: comunicazione 6 novembre 2014);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 10 novembre 2014, prot. Autorità n. 32013 dell'11 novembre 2014;
- la comunicazione di E.ON GC del 26 novembre 2014, prot. Autorità n. 34468 del 27 novembre 2014 (di seguito: comunicazione 26 novembre 2014).

## CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.4, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna notifici a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
- gli articoli 63, 64 e 65 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- nell'ambito dei regimi alternativi, di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
  - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
  - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
  - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
  - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con le deliberazioni 500/2014/R/eel e 521/2014/R/eel, l'Autorità ha comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2015;
- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- con le comunicazioni 29 ottobre e 6 novembre 2014, ENEL PRODUZIONE ha manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali;
- l'esercizio della facoltà *ex* comma 65.bis.7 da parte di ENEL PRODUZIONE non determina, per l'anno 2015, alcun caso in cui, per il citato utente e nella macrozona con riferimento alla quale l'Autorità ha definito per lo stesso impegni in termini di riserva terziaria indifferenziata, la capacità essenziale indicata nella deliberazione dell'Autorità e diversa da quella per la riserva menzionata sia assoggettata alla disciplina dei regimi tipici; e che, quindi, sono immutate le condizioni alla base dell'individuazione delle quantità di riserva terziaria indifferenziata relativa al suddetto utente;

- ENEL PRODUZIONE ha scelto di assoggettare alla disciplina dei regimi tipici la capacità con la quale intende fornire la riserva terziaria indifferenziata a Terna, indicando, nel contempo, l'impianto nella propria disponibilità dedicato alla suddetta finalità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le comunicazioni 30 ottobre e 26 novembre 2014, E.ON GC - con riferimento all'impianto indicato nell'Allegato D alla deliberazione 500/2014/R/eel - ha proposto – ai sensi del punto 3 della menzionata deliberazione - una struttura di corrispettivi alternativa rispetto a quella esplicitata nel citato allegato; e che, secondo detta proposta, tra l'altro, sarebbe riconosciuto a E.ON GC un corrispettivo fisso in funzione della presenza in servizio sui mercati dell'energia secondo un programma pari al profilo esplicitato nell'Allegato D1 alla deliberazione 500/2014/R/eel rispetto all'impianto considerato; e che E.ON GC ha altresì esplicitato che, qualora la suddetta proposta non fosse accolta:
  - intende aderire ai regimi alternativi per l'anno 2015 secondo quanto previsto dagli Allegati D e D1 alla deliberazione 500/2014/R/eel;
  - auspica che l'Autorità possa valutare di ridurre la durata degli impegni rispetto a quanto indicato nei sopra menzionati allegati, precisando che l'auspicio non costituisce condizione per l'adesione ai regimi alternativi secondo quanto stabilito dagli allegati stessi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- lasciare invariate le quantità di riserva terziaria indifferenziata relativa a ENEL PRODUZIONE, dato che, come sopra esplicitato, non sono mutate le condizioni che ne hanno determinato l'entità;
- modificare gli Allegati C e C1 alla deliberazione 500/2014/R/eel e gli Allegati D e D1 alla deliberazione 521/2014/R/eel, in modo da tenere conto delle adesioni parziali di ENEL PRODUZIONE.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta, avanzata da E.ON GC, non possa essere accolta, in considerazione del fatto che, vincolando il riconoscimento del corrispettivo fisso alla presenza in servizio nei mercati dell'energia, assume implicitamente una perfetta sostituibilità tra detta presenza e la fornitura di servizi sul mercato dei servizi di dispacciamento; e che sia opportuno confermare, anche con riferimento alla durata degli impegni, il contenuto degli Allegati D e D1 alla deliberazione 500/2014/R/eel, essendo rimaste immutate le condizioni alla base della determinazione del contenuto medesimo

## **DELIBERA**

1. che i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2015, dai parametri tecnico-economici dei contratti di cui all'articolo 65.bis, siano rideterminati sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati C, C1, D e D1 per ENEL PRODUZIONE;
2. che gli Allegati C e C1 alla deliberazione 500/2014/R/eel e gli Allegati D e D1 alla deliberazione 521/2014/R/eel siano rispettivamente sostituiti con gli Allegati C, C1, D e D1 di cui al presente provvedimento;
3. che gli Allegati C, C1, D e D1 di cui al presente provvedimento siano trasmessi a ENEL PRODUZIONE e a Terna, ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5;
4. di confermare, anche con riferimento alla durata degli impegni, il contenuto degli Allegati D e D1 alla deliberazione 500/2014/R/eel, attinenti a E.ON GC;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati C, C1, D e D1, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili.

4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*